



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 07.02.2002

COM(2002) 74 def.

2000/188 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

**a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio riguardante la
proposta di**

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

**RECANTE MODIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE**

PARERE DELLA COMMISSIONE

**a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio riguardante la
proposta di**

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

1. INTRODUZIONE

L'articolo 251, paragrafo 2, terzo trattino, lettera c) del trattato CE stabilisce che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. Il parere della Commissione sui 4 emendamenti proposti dal Parlamento è contenuto nel presente documento.

2. ANTECEDENTI

In risposta alle conclusioni del Consiglio europeo straordinario tenutosi a Lisbona il 23 e 24 marzo 2000 e fondandosi sulla comunicazione "Risultati della consultazione pubblica sull'esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni e orientamenti per il nuovo quadro normativo" (COM(2000) 239), la Commissione ha presentato un pacchetto di cinque direttive che comporranno il nuovo quadro normativo, tra cui una direttiva relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

Il Parlamento europeo ha espresso un parere in prima lettura il 1° marzo 2001. Il 17 settembre il Consiglio ha adottato una posizione comune. La Commissione ha accettato la posizione comune.

Gli emendamenti votati dal Parlamento europeo fanno parte di un compromesso globale di emendamenti relativi a quattro direttive, compresa quella sulle autorizzazioni, ed ad una decisione sullo spettro radio che la presidenza del Consiglio ha sottoposto al Parlamento europeo come pacchetto d'insieme. Il pacchetto è stato approvato nella sua totalità in occasione del voto in sessione plenaria tenutosi il 12 dicembre. Poiché il Consiglio accetta gli emendamenti non sarà necessario avviare la procedura di conciliazione. L'adozione definitiva da parte del Consiglio è prevista per l'inizio del 2002, successivamente alla verifica del testo da parte dei giuristi linguisti.

3. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

La presente proposta di direttiva intende semplificare gli attuali regimi nazionali di autorizzazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. Il sistema di autorizzazione generale proposto si applicherebbe a tutte le reti e tutti i servizi,

indipendentemente dalle loro caratteristiche tecnologiche, e limiterebbe al minimo gli ostacoli amministrativi che impediscono di accedere al mercato.

4. PARERE DELLA COMMISSIONE IN MERITO AGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il 12 dicembre 2001 il Parlamento europeo ha adottato 4 emendamenti alla direttiva sulle autorizzazioni. La Commissione li può accettare tutti integralmente.

Emendamento 10 – Considerando 32

È stata aggiunta una nuova disposizione relativa alle modalità di pagamento in soluzione unica dei diritti d'uso delle radiofrequenze. Il nuovo testo prevede inoltre che la Commissione possa pubblicare studi comparativi concernenti le migliori prassi in materia di allocazione di radiofrequenze, assegnazione di numeri o diritti di passaggio.

Emendamento 11- Articolo 14, paragrafo 2 bis

Il Parlamento europeo ha aggiunto un nuovo paragrafo che precisa i casi in cui i diritti di passaggio non possono essere limitati o revocati e prevede, per tali casi, una possibilità di compensazione.

Emendamento 6 – Articolo 15, paragrafo 2

Il Parlamento europeo ha rafforzato il disposto dell'articolo 15 relativo alla trasparenza delle informazioni riguardanti il diritto di installare strutture.

Emendamento 7 – Articolo 17, paragrafo 2

Il Parlamento europeo ha portato da dodici a nove mesi il periodo di transizione supplementare per i casi in cui il nuovo regime di autorizzazioni implichi una limitazione dei diritti o un ampliamento degli obblighi.

5. CONCLUSIONI

La Commissione modifica pertanto la propria proposta conformemente all'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE.